

## NORME DI FUNZIONAMENTO

### Art.1)- DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata  
"TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO S.R.L."

### Art.2)- SEDE

La Società ha sede legale in Iseo (BS) ma potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici commerciali ed amministrativi anche altrove, sia in Italia che all'estero.

### Art.3)- OGGETTO

La Società ha per oggetto:

- la gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali concesse alla società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato;
- la lavorazione e lo smaltimento di rifiuti vegetali da aree verdi e giardini, di alghe e di rifiuti solidi provenienti dalla pulizia di laghi e canali;
- la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di energia alternativa da fonti rinnovabili in genere per produzione di energia elettrica;
- la tutela ecologico-ambientale del Lago d'Iseo, comprese le operazioni di risanamento e di bonifica;
- l'attuazione di tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie attive e passive, anche costituendo e/o partecipando ad altri Enti e/o Società, nonché associandosi con altri soggetti pubblici e/o privati, ritenute dall'organo amministrativo necessarie e utili per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente con l'oggetto sociale, purchè non in via prevalente e non ai fini del collocamento di partecipazioni o valori immobiliari presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività di cui all'art.106 D.L. n.385/1993.

La Società potrà altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini a quelli elencati alle precedenti lettere a), b), c) e d). Restano comunque escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività il cui esercizio è dalla legge riservato alle libere professioni.

### Art.4)- DURATA

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 salvo proroga od anticipato scioglimento a sensi di legge.


### Art.5)- CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila) diviso in quote a sensi di legge.

La Società potrà assumere dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico

### Art.6)- DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, è quello che risulta dai libri sociali e dal registro delle Imprese



## TRA VIVI

Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra soci e a favore di società controllate dal socio cedente.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo degli altri soci o l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere, in tutto o in parte, la propria quota per atto tra vivi, deve comunicare la sua decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento o il valore della quota.

Entro il termine di decadenza di sessanta giorni da tale notizia gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote di partecipazione possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato dagli altri soci in proporzione alle quote di partecipazione possedute.

In ogni caso di trasferimento a titolo gratuito il valore della quota, in mancanza di accordo, sarà determinato dal Collegio Arbitrale; è facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dal Collegio Arbitrale.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la Società.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento delle quote fra coniugi o fra parenti in linea retta, intendendosi tale trasferimento libero da ogni limitazione.

### Art.8)- RECESSO DEL SOCIO

Ai soci è consentito il diritto di recesso nei casi e nei modi previsti dalla legge.

La partecipazione del socio receduto sarà rimborsata sulla base di una Situazione Patrimoniale appositamente redatta con riferimento alla data del recesso ed in conformità a quanto previsto dai commi terzo e quarto dell'art.2473 del C.C.

### Art.9)- AMMINISTRAZIONE

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore unico, da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

### Art.10)- DURATA DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha ef-

fetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Ove siano stati nominati più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, ed ove sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione:

- qualora venga a cessare per qualsiasi causa un numero di Amministratori o Consiglieri inferiore alla metà degli stessi, gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori o Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea;

- qualora venga a cessare per qualsiasi causa un numero di Amministratori o Consiglieri almeno pari alla metà degli stessi, decadono tutti gli Amministratori o l'intero Consiglio e gli altri Amministratori o componenti del Consiglio di Amministrazione devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo l'organo amministrativo potrà compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### Art.11)- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può nominare un Comitato Esecutivo o uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, con lettera raccomandata spedita ai suoi membri, ai Sindaci Effettivi o al Revisore se nominati, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi o il Revisore se nominati.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### Art.12)- POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli Amministratori Delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Art.13)- RAPPRESENTANZA

Ove la Società sia amministrata da un Amministratore Unico allo stesso compete la rappresentanza generale della Società.

Ove la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti

Ove la Società sia amministrata da più Amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, in conformità a quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Art.14)- COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

#### Art.15)- ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo legale dei conti potrà essere affidato dai soci ad un organo costituito da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due Supplenti, o da un Revisore che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Il compenso dei Sindaci e del Revisore è determinato dai soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c. la nomina di un Collegio Sindacale è obbligatoria.

#### Art.16)- DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel competente Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto e sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### Art.17)- ASSEMBLEA

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

#### Art.18)- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali e dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella prima adunanza, l'Assemblea non risulti validamente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, i Sindaci o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori, i Sindaci o il Revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### Art.19)- SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### Art.20)- DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto che non sia socio, rappresentante o delegato di altro socio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2371 del Codice Civile

#### Art.21)- QUORUM COSTITUTIVILE DELIBERATIVI

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art.2479 del C.C. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

#### Art.21 BIS)- COMITATO PER L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla Società, gli enti pubblici soci esercitano la direzione politico-amministrativa mediante la definizione degli obiettivi

e strategie gestionali in funzione del principio della sana gestione.

Al fine di assicurare ai soci della Società l'esercizio di controllo analogo, gli stessi Enti Pubblici, in concorso tra loro e mediante un Comitato, eserciteranno il controllo con il compito di verificare il generale andamento della società.

Il Comitato per l'indirizzo ed il controllo, nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza dell'indirizzo politico-amministrativo, è composto da un numero massimo di tre membri che possono essere anche non soci.

I componenti del Comitato di controllo durano in carica quanto l'organo amministrativo o l'Amministratore Unico e sono rieleggibili. Qualora venga a cessare per qualsiasi causa, uno o più membri del Comitato, l'Assemblea provvederà alla relativa sostituzione. I nuovi componenti rimangono in carica fino alla decadenza del Comitato.

Il Comitato elegge fra i suoi membri il Coordinatore.

I compiti e le funzioni del Comitato non possono interferire con l'Organo di controllo di cui all'art. 15 del vigente statuto.

Il Comitato esercita funzioni consultive di indirizzo strategico, vigilando sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani e finalità della società ed in particolare sulla gestione dei servizi svolti.

L'Organo Amministrativo sottopone a preventiva verifica del Comitato gli atti relativi a:

- orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il proseguimento dell'oggetto sociale;
- andamento economico-finanziario del bene aziendale;
- programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi e programmi d'acquisto e di alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;
- programmazione di partnership con soggetti pubblici e privati.

Ai membri del Comitato non viene assegnato alcun compenso di qualunque natura.

#### Art.22)- BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge, il bilancio può essere presentato ai soci entro il maggior termine di centoottanta giorni.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### Art.23)- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori con l'indicazione di quelli cui spetta la rap-

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically on the left side of the page. Below the signature is a circular stamp containing a logo or emblem, also partially obscured by the signature.

presentanza della Società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Art.24)- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e la Società o fra la Società e gli eredi dei soci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro Unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Ragionieri e Dottori Commercialisti della Provincia nel cui ambito ha sede la società ad istanza della parte più diligente.

L'arbitro giudicherà quale amichevole compositore e senza formalità di procedura emettendo, entro sei mesi dal mandato a pena di decadenza, un lodo inappellabile e vincolante per le parti come se fosse la loro volontà negoziale.

Art.25)- NORMA GENERALE

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di Società a Responsabilità Limitata.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
